

# REGOLAMENTO PER L'USO DEI BENI COMUNALI E PER L'ALIENAZIONE E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI.

## TITOLO I

### INTRODUZIONE

#### Art. 1

#### Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi

1. Il Comune di Licata è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:

a) **BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile (quali Fabbricati, fondi rustici, boschi, cave, miniere, fornaci ecc. posseduti a titolo di dominio privato).

b) **BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE**, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile (quali Palazzo Municipale, Edifici scolastici, Musei Pinacoteche, Biblioteche, Raccolte artistiche e scientifiche, Ospedali, Manicomi, Pubblici macelli, Mercati, Bagni, ecc.). Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

c) **BENI DEL DEMANIO COMUNALE**, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività (quali Strade, Piazze, Cimiteri, Chiese, Giardini pubblici, Fontane, Canali, Acquedotti, Mura e Porte della Città, Monumenti, Diritti di uso pubblico, ecc.). Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

2. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dalla Amministrazione Comunale nell'ambito del Progetto Patrimonio.

3. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o sdemanializzazione) adottato dalla Giunta, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

4. I beni distinti per categoria sono quelli elencati nell'allegato al presente provvedimento (All.A). L'elenco si aggiornerà automaticamente a seguito di modificazioni intervenute nel patrimonio dell'Ente.

### **Art. 1 bis** **Forme giuridiche di assegnazione dei beni**

1. Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.

La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:

- Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
- Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
- Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.).

2. Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del Patrimonio indisponibile o del Demanio Comunale.

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.

Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

## **TITOLO II**

### **BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI**

#### **ART. 2** **Tipologia**

1. Sono beni patrimoniali disponibili quei beni non vincolati da regime demaniale e tutti i beni immobili e mobili non destinati ad uffici e servizi pubblici, unitamente ai loro arredi.

#### **Art. 3** **Variazioni**

1. Con deliberazione di Giunta potranno essere inclusi tra i beni disponibili i beni demaniali e indisponibili che non venissero più adibiti agli usi e ai servizi di cui al successivo art.7.

#### **Art. 4** **Forme di utilizzo**

1. Beni patrimoniali disponibili devono prioritariamente creare un'entrata al comune corrispondente ai valori di mercato, attraverso la stipula di contratti di locazione o affitto.
2. Al fine di garantire l'economicità della gestione dei beni immobili del patrimonio disponibile gli stessi possono essere locati a terzi alle condizioni previste dalla Legge 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Solo nel caso in cui tutti i beni demaniali e quelli comunali indisponibili risultano utilizzati dall'Ente o già assegnati, i beni patrimoniali disponibili possono essere concessi temporaneamente per fini sociali, culturali, religiosi, con le modalità previste dal successivo art. 5, commi 1 e 2, con esclusione della necessità dal preventivo atto di indirizzo.

### **Art. 5 Procedura**

1. Il Dirigente dell'ufficio patrimonio, o altro Dirigente individuato in sede di PEG, per cedere in locazione o affitto i beni comunali, procede, previo atto di indirizzo o fissazione di obiettivo nel PEG, tramite pubblicazione all'albo pretorio, per almeno giorni 7, del relativo bando o avviso contenente i parametri economici o altre clausole che condizioneranno la stipula del relativo contratto.
2. L'ufficio esaminata la migliore offerta in termini economici, provvede alle procedura di affidamento ed indi alla stipula del relativo contratto con il contraente per l'affitto o locazione.
3. **L'Amministrazione procede a trattativa diretta nei seguenti casi:**
  - a) nel caso in cui l'asta pubblica per la locazione/concessione di locali sia andata deserta, alle condizioni previste dal bando d'asta;
  - b) alla scadenza delle locazioni commerciali, privilegiando la stipula di un nuovo contratto con il precedente conduttore, al fine di evitare le conseguenze derivanti dall'art. 34 della Legge 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia il pagamento dell'indennità di avviamento.

### **Art. 6 Canone**

1. La stima del canone/corrispettivo viene determinata secondo regole di mercato dal Dipartimento Lavori pubblici ed in subordine, nel caso di comprovate difficoltà eventualmente rilevate, dall'Agenzia del Territorio, tenuto altresì conto delle modalità di utilizzo.
2. Nella stima del canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale, ci si dovrà attenere ai seguenti elementi essenziali di valutazione:
  - a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
  - b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista per l'immobile di che trattasi;
  - c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;
  - d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO III**

### **BENI DEMANIALI**

### **Art. 7 Tipologia**

1. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni della specie di quelli indicati al secondo comma dell'art. 822 del codice civile se appartengono al Comune, quali: strade, piazze, acquedotti, immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

### **Art. 8** **Modalità di utilizzo**

1. I beni demaniali non possono avere una destinazione od un uso diverso dal fine che deriva dalla natura stessa del bene, salvo le seguenti eccezioni:
  - a) concessioni temporanee non superiore all'anno per fini sociali, culturali, economici, religiosi;
  - b) concessioni fino a nove anni, per fini economici, sociali, culturali, religiosi.

### **Art. 9** **Concessioni temporanee**

1. Le concessioni temporanee non superiori all'anno, per fini sociali, culturali, economici, religiosi, vengono rilasciate su richiesta dell'interessato, dal Dirigente dell'ufficio patrimonio, salvo diversa previsione organizzativa in sede di PEG.
2. Qualora le concessioni interessino il traffico cittadino, queste, vengono rilasciate previo parere del servizio di Polizia Urbana, salvo preventive od ulteriori autorizzazioni di altri soggetti previsti dalla legge e dai regolamenti.
3. L'atto di concessione del Dirigente è soggetto a tutte le prescrizioni previste dalla legge e dai regolamenti per l'utilizzazione del bene demaniale.
4. Il canone che il cittadino dovrà corrispondere all'Ente non dovrà essere inferiore alla misura della tassa prevista per l'occupazione del suolo pubblico comunale.
5. La procedura da utilizzare è quella di cui ai commi 1 e 2 dell'art.5 del presente regolamento, con esclusione della necessità del preventivo atto di indirizzo.

### **Art. 10** **Concessioni fino a nove anni.**

1. Le concessioni fino a nove anni per fini sociali, economici, culturali, religiosi, vengono rilasciate su richiesta dell'interessato, previo atto di indirizzo o fissazione di obiettivo nel PEG, dal Dirigente dell'ufficio patrimonio, o da altro Dirigente individuato in sede in sede di PEG.
2. L'atto dovrà essere istruito dal Dirigente competente al rilascio della concessione e dovrà essere dotato del parere del servizio di Polizia Urbana, qualora la concessione interessi il traffico cittadino. Inoltre l'istruttoria dovrà essere corredata delle preventive ed ulteriori autorizzazioni di altri soggetti previsti dalla legge e dai regolamenti.
3. La procedura da utilizzare è quella di cui ai commi 1 e 2 dell'art.5 del presente regolamento.
4. La concessione del Dirigente è soggetta a tutte le prescrizioni previste dalla legge e dai regolamenti per l'utilizzazione del bene demaniale.
5. Il canone che il cittadino dovrà corrispondere all'Ente non dovrà essere inferiore alla tassa prevista per l'occupazione del suolo pubblico comunale.

### **Art. 11** **Concessioni sottosuolo e soprasuolo.**

1. Le concessioni temporanee e permanenti del sottosuolo (condutture, cavi., impianti in genere ed altri manufatti) e del soprassuolo stradale (quali tende ed insegne, bacheche, attività commerciali e varie) vengono rilasciate su richiesta dell'interessato dal Dirigente dell'ufficio patrimonio, o da altro Dirigente individuato in sede in sede di PEG, previo nulla osta del servizio di Polizia Urbana, qualora l'occupazione interessi il traffico cittadino e salvo preventive ed ulteriori autorizzazioni di altri soggetti previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. La procedura da utilizzare è quella di cui ai commi 1 e 2 dell'art.5 del presente regolamento, con esclusione della necessità del preventivo atto di indirizzo.
3. Il canone che il cittadino dovrà corrispondere all'Ente non dovrà essere inferiore alla tassa prevista per l'occupazione del suolo pubblico comunale.

**Art. 12**  
**Beni demaniali specifici**

1. Gli altri beni demaniali, quali mercati e cimiteri vengono disciplinati dai regolamenti specifici di settore e dalle leggi in vigore.

## TITOLO IV

### **BENI COMUNALI INDISPONIBILI PER DESTINAZIONE IN GENERE**

**Art. 13**  
**Tipologia**

1. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni immobili e mobili destinati ad uffici e servizi pubblici, unitamente ai loro arredi nonché tutti i beni destinati ad un pubblico servizio.

**Art. 14**  
**Modalità di utilizzo.**

1. I beni patrimoniali indisponibili per destinazione in genere non possono avere un uso diverso dalla destinazione del bene stesso, salvo le seguenti eccezioni:
  - concessioni temporanee non superiori all'anno per fini sociali, culturali, economici, religiosi.
  - concessioni fino a nove anni, per fini economici, sociali, culturali, religiosi.

**Art. 15**  
**Concessioni temporanee**

1. Le concessioni temporanee dei beni comunali indisponibili per destinazione in genere non superiori ad anni tre, sono rilasciate dal Dirigente dell'ufficio patrimonio o da altro Dirigente individuato in sede di PEG, con i criteri e le modalità stabilite dai commi 1 e 2 dell'art.5 del presente regolamento, con esclusione della necessità del preventivo atto di indirizzo. Per concessioni temporanee non superiori a giorni trenta provvede il Dirigente competente con propria determina, analizzate le istanze pervenute.

**Art. 16**  
**Concessioni fino ad anni nove**

1. Le concessioni fino a nove anni sono rilasciate , previo atto di indirizzo o fissazione di obiettivo nel PEG , dal Dirigente dell'ufficio patrimonio, o da altro Dirigente individuato in sede di PEG, con i criteri e le modalità stabilite dai commi 1 e 2 dell'art.5 del presente regolamento.

**Art. 17**  
**Canone**

1. La stima del canone/corrispettivo viene determinata secondo regole di mercato dal Dipartimento Lavori pubblici ed in subordine, nel caso di comprovate difficoltà eventualmente rilevate, dall'Agenzia del Territorio, tenuto altresì conto delle modalità di utilizzo.
2. Nella stima del canone da corrisponderci al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale, ci si dovrà attenere ai seguenti elementi essenziali di valutazione:
  - a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
  - b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista per l'immobile di che trattasi;
  - c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;
  - d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.

**TITOLO V**

<b>BENI COMUNALI INDISPONIBILI PER DESTINAZIONE AVENTI FINI CULTURALI RICREATIVI, SPORTIVI, SOCIALI, RELIGIOSI.</b>
---

**Art. 18**  
**Utilizzo**

1. I beni comunali indisponibili per destinazione aventi fini culturali, ricreativi, sportivi, sociali e religiosi, possono essere dati ad Enti, Associazioni, Società o soggetti sotto forma di:
  - concessioni temporanee non superiori all'anno;
  - concessioni fino a nove anni.
2. L'utilizzo temporaneo (**non superiore a giorni 30**) dei beni di cui al l'art.21 del presente regolamento è disciplinato dalle disposizioni di cui al Titolo VI.

**Art. 19**  
**Uso temporaneo fino ad anni tre**

1. L'uso temporaneo di beni indisponibili per destinazione aventi fini culturali, ricreativi, sportivi, sociali, religiosi, può essere autorizzato, salva diversa determinazione in sede di PEG, dal Dirigente che ha la gestione del bene, per periodi inferiori a trenta giorni, o dal Dirigente dell'ufficio patrimonio per periodi superiori, in seguito al pagamento di un canone determinato secondo le modalità di cui al comma 2° dell'art. 20 del presente regolamento.
2. La procedura da utilizzare è la seguente:
  - uso non superiore a giorni trenta, provvede il Dirigente competente con propria determina, analizzate le istanze pervenute;
  - uso superiore a trenta giorni e fino ad anni uno, la procedura da utilizzare è quella stabilita dai commi 1° e 2° dell'art. 5 del presente regolamento con esclusione della necessità del preventivo atto di indirizzo;
  - uso ad associazioni, fondazioni, circoli, cooperative sociali e società istituzionali non aventi finalità di lucro, per periodi non superiori ad anni uno, provvede il dirigente competente con propria determinazione, analizzate le istanze pervenute.
3. Il canone concessorio determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 20), può essere ridotto, previo atto di indirizzo della Giunta, secondo le percentuali di seguito indicate:
  - a) 100 % (comodato gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza;
  - b) 90% per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale e sanitario, e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, patologie gravi, i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età, le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari" (ex art.2 della Legge n. 381 dell'8.11.1991) ed almeno il 30% di "persone svantaggiate" (ex art.4 della Legge n. 381 dell'8.11.1991);

## **Art. 20**

### **Concessioni superiori ad anni tre e fino a nove anni**

1. L'atto di concessione del bene comunale indisponibile per destinazione è di competenza, previo atto di indirizzo o fissazione di obiettivo nel PEG, del Dirigente dell'ufficio patrimonio o di altro Dirigente individuato in sede di PEG, con i criteri e le modalità stabilite dai commi 1° e 2° dell'art. 5 del presente regolamento.
2. La stima del canone/corrispettivo viene determinata secondo le regole di mercato dal dipartimento Lavori Pubblici ed in subordine, nel caso di comprovate difficoltà eventualmente rilevate, dall'Agenzia del Territorio, tenuto altresì conto delle modalità di utilizzo.
3. Nella stima del canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale, ci si dovrà attenere ai seguenti elementi essenziali di valutazione:
  - a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
  - b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista per l'immobile di che trattasi;
  - c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;
  - d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO VI**

### **L'UTILIZZO DEGLI SPAZI CULTURALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### **Art. 21 Tipologia**

1. *Costituiscono spazi culturali in edifici di proprietà il :*
  - *Chiostro S. Angelo;*
  - *Chiostro S. Francesco;*
  - *Convento del Carmine*
  - *Sala Rosa Ballistreri per conferenze e/o riunioni.*

#### **Art. 22 Modalità di utilizzo**

1. L'uso dei locali destinati ad attività culturali e sociali, di cui all'art. 21, è consentito ad associazione di qualsiasi tipo, enti e privati con sede a Licata o di interesse regionale e nazionale, che ne facciano richiesta per attività che non abbiano scopo di lucro e/o per attività o manifestazioni di interesse pubblico.
2. Nei casi di manifestazioni o attività che prevedono qualsiasi forma di pagamento da parte dei partecipanti o che possano comunque considerarsi finalizzate al raggiungimento di obiettivi non di interesse pubblico o a scopo di lucro, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare una valutazione caso per caso.

#### **Art. 23 Procedura**

1. Le associazioni, gli enti e i privati dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune di Licata una richiesta indirizzata al Sindaco almeno 30 giorni prima della prevista data di utilizzo.
2. Le richieste saranno inoltrate dal protocollo generale del Comune all'Ufficio Cultura, presso il quale è depositato il calendario di utilizzo degli spazi, , salvo diversa determinazione in sede di Peg.
3. Le richieste pervenute con anticipo inferiore ai 30 giorni saranno istruite compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

#### **Art. 24 Competenze ufficio**

1. L'Ufficio Cultura, salvo diversa determinazione in sede di Peg ,è tenuto a provvedere a istruire ogni richiesta pervenuta nei tempi stabiliti dall'art. 23, verificandone la disponibilità dello spazio, del personale per l'effettuazione del servizio di sorveglianza ai locali e predisponendo gli atti per l'applicazione delle tariffe stabilite nel presente regolamento.



2. Nel caso in cui lo spazio non sia disponibile, l'Ufficio Cultura provvederà ad informarne tempestivamente il soggetto richiedente, concordando eventualmente una data diversa nella quale utilizzare lo spazio.

#### **Art. 25** **Selezioni istanze**

1. Nel caso in cui due o più richiedenti avanzino istanza di utilizzazione per lo stesso giorno, ai fini della concessione sarà tenuto conto della data di arrivo della richiesta al protocollo generale del Comune.

#### **Art. 26** **Requisiti istanza**

1. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte sull'apposito modulo depositato presso l'Ufficio Cultura, la Segreteria del Sindaco e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico .
2. Qualora il soggetto interessato non disponga di tale modulo, dovrà comunque specificare nella propria richiesta:
  - denominazione e sede dell'associazione o ente, o residenza del privato;
  - nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del responsabile dell'associazione o ente;
  - il locale di cui si intende chiedere l'uso;
  - il giorno e la fascia oraria nei quali si intende utilizzare il locale di cui al precedente punto;
  - il tipo di attività che vi sarà svolta e le finalità perseguite;
  - codice fiscale e partita IVA ai fini dell'emissione della relativa fattura;
  - Programma dettagliato della manifestazione e del suo svolgimento.
3. La mancanza di una o più informazioni di cui al presente articolo può essere suscettibile del rifiuto della richiesta.

#### **Art. 27** **Convento del Carmine**

1. Il Convento del Carmine è di norma riservato all'uso esclusivo dell'Amministrazione Comunale, per la prevalenza delle esigenze di tutela e salvaguardia del bene monumentale. Può essere concesso in uso a soggetti terzi in caso di eventi di particolare rilevanza, dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che stabilirà condizioni di uso, miranti a salvaguardare l'integrità dei locali.

#### **Art. 28** **Chiostrò S. Angelo e S. Francesco**

1. I locali del Chiostrò S. Angelo e del Chiostrò S. Francesco, possono essere concessi in uso anche a soggetti terzi che effettuano qualsiasi tipo di attività culturale a titolo personale e quindi pubblicitario, dietro pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Il compenso dovrà essere versato entro 72 ore dall'accettazione della domanda comunicata al richiedente tramite versamento sul c/c postale n° ..... intestato all'Istituzione con la causale " proventi per attività svolte da terzi", aperto presso la Tesoreria del Comune di Licata; in caso di disdetta comunicata oltre il termine di dieci giorni prima della manifestazione stessa, non si darà luogo alla restituzione della somma versata; in ogni caso l'Istituzione tratterà, anche in caso di disdetta nei termini fissati, il 10% di quanto versato.

3. I locali sono invece concessi in uso gratuito per le attività organizzate dal Comune e possono essere concessi in uso gratuito per le attività organizzate da associazioni di qualsiasi tipo, enti e privati o di interesse regionale e nazionale, che ne facciano richiesta per attività che non abbiano scopo di lucro e/o per attività o manifestazioni di interesse pubblico.

#### **Art. 29**

#### **Copertura assicurativa**

1. Il richiedente che abbia ottenuto il locale in uso sia a titolo gratuito che dietro pagamento del corrispettivo richiesto, è tenuto alla copertura assicurativa per la R.C. V.T. che incombe per l'attività che questi svolgerà nelle strutture, concesse in uso.
2. L'utilizzo è subordinato alla consegna della relativa polizza all'Istituzione.
3. La pulizia dei locali dati in uso, sarà garantita dal pagamento di una quota che verrà determinata in sede di concessione o a proprie spese dai soggetti beneficiari della struttura.

#### **Art. 30**

#### **Elenco beneficiari**

1. L'Ufficio Cultura è tenuto a compilare ed aggiornare l'elenco dei soggetti di cui all'art. 8, in quanto beneficiari di un contributo indiretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della L. 241/1990.

#### **Art. 31**

#### **Uso per esigenze degli uffici comunali**

1. Per iniziative ed attività programmate dai diversi uffici e servizi del Comune per i quali è previsto l'utilizzo dei locali di cui all'art.21, i dirigenti e i responsabili dei Servizi sono esentati dalla presentazione di istanza scritta, ma sono comunque tenuti ad effettuare con l'Ufficio Cultura una verifica sulla disponibilità dei locali.
2. Nel caso che la richiesta sia avanzata contemporaneamente da un ufficio del Comune e da un soggetto esterno, l'Ufficio Cultura è tenuto a dare priorità alla richiesta formulata dall'ufficio del Comune.

#### **Art. 32**

#### **Attività espositive**

1. Nel caso che l'uso dei locali sia effettuato da soggetti terzi per attività espositive, il progetto espositivo dovrà essere presentato all'Ufficio Cultura per la necessaria approvazione,
2. L'Ufficio Cultura si riserva di non ammettere all'uso dei locali richieste inerenti attività espositive sprovviste di progetto o con progetto non rispondente agli standard di qualità richiesti dal carattere monumentale dei locali stessi.

#### **Art. 33**

#### **Verifica**

1. Al termine dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale può provvedere ad un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato e del concessionario o suo rappresentante.

2. Il concessionario può inoltre richiedere un sopralluogo precedente all'uso.

**Art. 34**  
**Foglio patto e condizioni**

1. Coloro che vengono autorizzati all'utilizzo dei locali sono tenuti alla firma di un "*Foglio patti e condizioni*", con il quale assumono di fronte al Comune di Licata la responsabilità di tutti gli eventuali fatti prodotti dagli intervenuti alla manifestazione alle cose di proprietà comunale e alle persone, sollevando il Comune di Licata da ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

**Art. 35**  
**Attrezzature comunali**

1. I soggetti che richiedono l'uso degli spazi per riunioni, incontri e seminari, possono contestualmente richiedere l'utilizzo di impianti di registrazione a altri strumenti tecnologici di proprietà dell'Amministrazione Comunale. In tal caso l'Ufficio Cultura dovrà provvedere alla verifica della disponibilità degli strumenti richiesti, e provvederà alla verifica all'applicazione delle relative tariffe supplementari di uso.
2. Per iniziative che richiedono l'installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura. Le operazioni di smontaggio delle attrezzature suddette dovranno avvenire entro 12 ore dal termine dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali. Il concessionario solleva il Comune di Licata da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.

**Art. 36**  
**Utilizzi in deroga**

1. In casi di rilevante interesse pubblico, in deroga alle norme del presente regolamento, il Sindaco può autorizzare l'uso dei locali con modalità da determinare nell'atto di concessione.

**Art. 37**  
**Tariffe**

1. Le tariffe per la concessione in uso dei locali di cui all'art. 28 sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del Dipartimento competente in materia di Patrimonio di concerto con l'ufficio cultura.
2. Le tariffe sono da intendersi ridotte del 50% per le manifestazioni politiche, religiose e sindacali.

**Art. 38**  
**Cauzione**

1. Il Comune di Licata ha facoltà di richiedere al concessionario il versamento di una cauzione determinata in sede di concessione che sarà restituita in caso di piena osservanza delle norme del presente regolamento.

## **TITOLO VII**

### **ALIENAZIONE ED ACQUISTO BENI IMMOBILI**

#### **Art. 39**

##### **Alienazione e acquisto di beni immobili**

1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di pubblico incanto (o procedura aperta) con uno dei criteri previsti dalla normativa che disciplina la contabilità dello Stato.
2. E' possibile procedere, mediante trattativa privata (o procedura negoziata), quando si verificano circostanze eccezionali, per la vendita di fondi interclusi, di porzioni di immobili e pertinenze di edifici. Le circostanze che giustificano il ricorso alla trattativa privata devono essere motivate nella relativa determinazione a contrattare.
3. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio, nelle forme di legge, qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
4. In casi eccezionali, adeguatamente motivati da atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, è possibile l'affidamento a trattativa privata o in affidamento diretto. Copia del provvedimento verrà comunicato al Presidente del Consiglio Comunale che ne dà informazione nella prima seduta utile.
5. Nel caso di vendita delle aree di sedime, derivanti da immobili demoliti per effetto dell' art. 7 comma 3° della Legge 47/85, è riconosciuto un diritto di prelazione all'originario proprietario.

#### **Art. 40**

##### **Alienazioni di beni vincolati**

1. La vendita di beni immobili del demanio storico ed artistico, e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità di autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, previste dalla normativa vigente in materia.
2. La vendita di beni di cui al comma 1, subordinatamente all'espletamento delle formalità di cui allo stesso comma, può essere effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione.
3. Il prezzo della compravendita è determinato con le modalità di cui all'articolo 43.

#### **Art. 41**

## **Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione**

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita.

### **Art. 42**

#### **Prezzo della compravendita**

1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili è determinato con perizia di stima a firma del Dirigente dei Lavori pubblici o, in subordine, dall'Agenzia del Territorio.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1° costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.

### **Art. 43**

#### **Divieto speciale di comprare**

1. Gli amministratori non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni dell'Ente, come previsto dall'articolo 1471 del codice civile.
2. L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo.

### **Art. 44**

#### **Forme di pubblicità**

1. L'acquisto o la vendita di beni immobili, qualunque sia la forma per la scelta del contraente, è preceduta da apposito atto di indirizzo o fissazione di obiettivo in sede di Peg e da adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare in ragione del valore del contratto.
2. E' prescritto in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio per almeno giorni 7.

## **TITOLO VIII**

<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>
---------------------------------

### **Art. 45**

#### **Norma transitoria**

1. In sede di prima attuazione le tariffe di cui all'art.37 del presente regolamento dovranno essere adottate dalla Giunta entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Nella more della fissazione delle tariffe di cui al comma 1 l'importo verrà fissato, secondo regole economiche, dal Dipartimento responsabile del servizio cultura.
3. Tramite il Peg o qualsiasi atto organizzativo interno, la Giunta potrà modificare, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa, l'ufficio o la struttura responsabile dei singoli procedimenti..

#### **Art. 46**

#### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla concessione in uso, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni legislative vigenti .

## Indice

<b>TITOLO I</b>	<b>Introduzione</b>	
	Art. 1	Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi
<b>TITOLO II</b>	<b>Beni Patrimoniali disponibili</b>	
	Art. 2	Tipologia
	Art. 3	Variazioni
	Art. 4	Forme di utilizzo
	Art. 5	Procedura
	Art. 6	Canone
<b>TITOLO III</b>	<b>Beni Demaniali</b>	
	Art. 7	Tipologia
	Art. 8	Modalità di utilizzo
	Art. 9	Concessioni temporanee
	Art. 10	Concessioni fino a nove anni
	Art. 11	Concessioni sottosuolo e soprasuolo
	Art. 12	Beni Demaniali specifici
<b>TITOLO IV</b>	<b>Beni comunali indisponibili per destinazione in genere</b>	
	Art. 13	Tipologia
	Art. 14	Modalità di utilizzo
	Art. 15	Concessioni temporanee
	Art. 16	Concessioni fino a nove anni
	Art. 17	Canone
<b>TITOLO V</b>	<b>Beni Comunali indisponibili per destinazione aventi fini Culturali Ricreativi, Sportivi, Sociali, Religiosi.</b>	
	Art. 18	Utilizzo
	Art. 19	Uso temporaneo fino ad anni uno
	Art. 20	Concessioni superiori ad anni uno e fino a nove anni

## **TITOLO V I      L'utilizzo degli spazi culturali in edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale**

<b>Art. 21</b>	<b>Tipologia</b>
<b>Art. 22</b>	<b>Modalità di utilizzo</b>
<b>Art. 23</b>	<b>Procedura</b>
<b>Art. 24</b>	<b>Competenze ufficio</b>
<b>Art. 25</b>	<b>Selezioni istanze</b>
<b>Art. 26</b>	<b>Requisiti istanza</b>
<b>Art. 27</b>	<b>Convento del Carmine</b>
<b>Art. 28</b>	<b>Chiostrò S. Angelo e S. Francesco</b>
<b>Art. 29</b>	<b>Copertura assicurativa</b>
<b>Art. 30</b>	<b>Elenco beneficiari</b>
<b>Art. 31</b>	<b>Uso per esigenze degli Uffici Comunali</b>
<b>Art. 32</b>	<b>Attività espositive</b>
<b>Art. 33</b>	<b>Verifica</b>
<b>Art. 34</b>	<b>Foglio patto e condizioni</b>
<b>Art. 35</b>	<b>Attrezzature comunali</b>
<b>Art. 36</b>	<b>Utilizzi in deroga</b>
<b>Art. 37</b>	<b>Tariffe</b>
<b>Art. 38</b>	<b>Cauzione</b>

## **TITOLO VII      Alienazione ed acquisto beni immobili**

<b>Art. 39</b>	<b>Alienazione e acquisto di beni immobili</b>
<b>Art. 40</b>	<b>Alienazione di beni vincolati</b>
<b>Art. 41</b>	<b>Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione</b>
<b>Art. 42</b>	<b>Prezzo della compravendita</b>
<b>Art. 43</b>	<b>Divieto speciale di comprare</b>
<b>Art. 44</b>	<b>Forme di pubblicità</b>

## **TITOLO VIII      Disposizioni transitorie**

<b>Art. 45</b>	<b>Norma transitoria</b>
<b>Art. 46</b>	<b>Rinvio</b>



**Allegato "A"****COMUNE DI LICATA***Provincia di Agrigento**Dipartimento Finanze e Programmazione***ELENCO BENI IMMOBILI COMUNALI**

**A) Beni immobili indisponibili di uso pubblico per natura (strade, piazze, chiese, giardini pubblici, fontane, canali, acquedotti, mura e porte della città, monumenti, diritti di uso pubblico, ecc...).**

**CIMITERI**

	<b>Ubicazione</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Note</b>
	<i>Via Marianello</i>	<i>Cimitero e Uffici</i>	
	<i>Via Santamaria</i>	<i>Cimitero e chiesa Cappuccini</i>	<i>Casa del custode e camera mortuaria</i>

**MONUMENTI - VILLE - SPAZI VERDI**

	<b>Ubicazione</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Note</b>
	<i>Contrada Cannelle</i>	<i>Villa Comunale</i>	
	<i>Ex Halos</i>	<i>Aree verdi</i>	
	<i>P.zza A. Regolo</i>	<i>Monumento</i>	
	<i>P.zza Progresso</i>	<i>Monumento</i>	<i>Caduti in Guerra</i>
	<i>Piazza Della Vittoria</i>	<i>Villa Comunale e Monumento</i>	
	<i>Piazza Progresso</i>	<i>Villa Garibaldi</i>	
	<i>Piazza Progresso</i>	<i>Villetta e Monumento a F. Re Capriata</i>	
	<i>Via Adige</i>	<i>Villetta Comunale</i>	
	<i>Via Colombo</i>	<i>Monumento</i>	<i>Chiesa S. Agostino</i>
	<i>Via Egitto/Via Marocco</i>	<i>Villetta Comunale</i>	
	<i>Via G. De Pasquali</i>	<i>Villetta Comunale</i>	
	<i>Via G. La Marmora</i>	<i>Villetta Comunale</i>	
	<i>Via Messico</i>	<i>Villetta Comunale</i>	
	<i>Via Pastrengo</i>	<i>Villetta</i>	
	<i>Viale XXIV Maggio</i>	<i>Villa Comunale Elena</i>	

**POZZI E FONTANE**

	<b>Ubicazione</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Note</b>
	<i>Pozzo Gradiglia</i>	<i>Fontana</i>	
	<i>Via Palma</i>	<i>Fontanelle</i>	
	<i>Via Gela</i>	<i>Fontanelle</i>	
	<i>C.da Cannavecchia</i>	<i>Fontanelle</i>	
	<i>Via Marianello</i>	<i>Fontanelle</i>	

**B) Beni immobili indisponibili di uso pubblico per destinazione (palazzo municipale, edifici scolastici, musei, pinacoteche, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche, ospedali, manicomi, pubblici macelli, mercati, bagni, demani delle province meridionali, impianti sportivi, ecc..).**

### **IMPIANTI SPORTIVI**

	<b>Ubicazione</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Note</b>
	Villaggio dei Fiori	Campo da Tennis	
	Villaggio dei Fiori	Campetto F. Salvati	
	Villaggio dei Fiori	Stadio C. Saporito	
	Via Marocco	Palazzetto dello Sport N. Fragapani	
	Via P. Biondi	Impianto Sportivo S. Barbara	
	Corso Argentina n° 19	Impianto sportivo polivalente	
	Via Bengasi	Stadio Comunale Dino Liotta	
	Corso Umberto II°	Piscina comunale	non ancora collaudata
	Via Honduras	Campi da tennis	Ex Montecatini

### **MERCATI**

	<b>Ubicazione</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Note</b>
	Via Marianello Banchina Porto	Nuovo Mercato Ittico	
	Via C. A. Dalla Chiesa	Mercato Rionale del Pesce	

### **Magazzini M.O.**

	<b>Ubicazione</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Note</b>
	Via Giarretta n° 10	Uffici E.A.S.	
	Via Giarretta n° 10	Uffici	Direzione M.O.
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n° 1	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°2	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°3	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°4	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°5	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°6	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°7	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°8	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°9	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°10	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°11	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°12	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°13	Punto ristoro
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°15	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°16	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°17	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°18	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°19	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°20	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°21	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°22	
	Via Giarretta n° 10	Magazzino M.O. n°23	

**SCUOLE**

	<b>Ubicazione</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Note</b>
	<i>Via S. Francesco n. 22</i>	<i>Scuola media G. De Pasquali + Fondo Antico</i>	
	<i>Via Dante</i>	<i>Palestra all'aperto Scuola media G. De Pasquali</i>	
	<i>Via Dante n. 8</i>	<i>Scuola Elementare 1° Circolo</i>	
	<i>Via Dante n. 14</i>	<i>Deposito Scuola Elementare</i>	
	<i>Largo S. Salvatore n. 13</i>	<i>Ex Scuola Elementare Badia</i>	
	<i>Via Ecnomo</i>	<i>Scuola Elementare Profumo</i>	
	<i>Via Tripoli n. 29</i>	<i>Scuola Elementare Dino Lotta</i>	
	<i>Via Campobello n. 139</i>	<i>Scuola Elementare Don Milani</i>	
	<i>Via Gela</i>	<i>Asilo S. Angelo</i>	
	<i>Via Gela</i>	<i>Asilo S. Giuseppe</i>	
	<i>Via Carso</i>	<i>Scuola Elementare A. Parla</i>	
	<i>Via Cappellini</i>	<i>Scuola Media Quasimodo</i>	
	<i>Via Garigliano n. 2</i>	<i>Scuola Media Bonsignore</i>	
	<i>Via Arch. Licata</i>	<i>Scuola Elementare e Materna G. Leopardi</i>	
	<i>Corso Argentina n. 9</i>	<i>Scuola Materna Olimpia</i>	
	<i>Via Marocco</i>	<i>Scuola Media Marconi</i>	
	<i>Via Fondachello</i>	<i>Scuola Elementare V. Greco</i>	
	<i>Via Pastrengo</i>	<i>Scuola Elementare e Materna - Peritore</i>	
	<i>Via Palma</i>	<i>Scuola Elementare</i>	
	<i>Villaggio dei Fiori</i>	<i>Scuola Materna Donna Elvira</i>	<i>Non utilizzata perché fatiscente</i>

**BENI STORICI ED ARTISTICI**

	<b>Ubicazione</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Note</b>
	<i>Piazza S. Angelo n. 21</i>	<i>Centro Culturale R. Balistreri</i>	<i>Piano terra ex carcere</i>
	<i>Piazza S. Angelo n. 21</i>	<i>Attività sociale</i>	<i>Portatori di handicap</i>
	<i>Piazza S. Angelo n. 22/a</i>	<i>Attività sociale</i>	<i>Assoc. di volontariato</i>
	<i>Corso Roma n. 68/70</i>	<i>Centro Diurno per anziani</i>	
	<i>Corso Roma n. 72/74</i>	<i>Centro Sociale autogestito</i>	
	<i>Corso Roma n. 76/78</i>		<i>In atto libero</i>
	<i>Corso Roma n. 84</i>	<i>Archivio storico</i>	<i>Convento del Carmine</i>
	<i>Corso V. Emanuele n. 51</i>	<i>Teatro Re Grillo</i>	
	<i>Corso V. Emanuele n. 37</i>	<i>Chiosstro S. Francesco</i>	
	<i>Corso V. Emanuele n. 45</i>		<i>in atto archivio AA.GG.</i>
	<i>Corso V. Emanuele n. 47</i>		<i>In atto libero</i>
	<i>Via Marconi n. 8</i>	<i>Tholos</i>	<i>Lavori di restauro</i>
	<i>Pozzo Gradiglia</i>	<i>Antica opera idraulica</i>	

**UFFICI ED IMPIANTI COMUNALI**

	<i>Ubicazione</i>	<i>Utilizzo</i>	<i>Note</i>
	<i>P.zza Matteotti nn. 1/11</i>	<i>Dipartimento Servizi Sociali</i>	<i>Sport Turismo Spettacolo – Biblioteca</i>
	<i>C.so V. Emanuele n. 51 2° piano</i>	<i>Dipartimento Servizi Sociali</i>	
	<i>Via Egitto</i>	<i>Sportello Universitario</i>	<i>Ex casa custode Scuola Marconi</i>
	<i>C.so V. Emanuele n. 51 1° piano</i>	<i>Dipartimento LL.PP.</i>	
	<i>Corso Argentina</i>	<i>Mattatoio</i>	
	<i>Corso Argentina n. 4</i>	<i>Stazione di sollevamento</i>	
	<i>Corso Argentina</i>	<i>Autoparco N.U.</i>	
	<i>Corso Argentina</i>	<i>Autofficina</i>	
	<i>Corso Argentina</i>	<i>Deposito Autoparco C.le</i>	
	<i>Via Giarretta</i>	<i>Falegnameria/Archivio</i>	
	<i>Via Giarretta n. 46</i>	<i>Dipartimento AA.GG.</i>	<i>Garage auto rappresentanza</i>
	<i>Via Puccini</i>	<i>Depuratore</i>	
	<i>Via Palma trav. O</i>	<i>Stazione di sollevamento</i>	
	<i>Via F.lli Rosselli</i>	<i>Stazione di sollevamento</i>	
	<i>C.da Montesole</i>	<i>Serbatoio Idrico</i>	
	<i>C.da Cannavecchia</i>	<i>Stazione di sollevamento</i>	
	<i>C.da Poggio Cofino</i>	<i>Stazione di sollevamento</i>	
	<i>C.da Cannavecchia</i>	<i>Impianto di clorazione</i>	
	<i>Via Cotturo</i>	<i>Ex serbatoio idrico</i>	<i>Più area limitrofa</i>
	<i>Rett. Garibaldi</i>	<i>Deposito LL.PP.</i>	<i>Area sul ponte</i>
	<i>Via Castello nn.4/8</i>	<i>Garage LL.PP.</i>	
	<i>Pozzo Gradiglia</i>	<i>Magazzino LL.PP.</i>	
	<i>Corso Roma n. 67</i>	<i>Gabinetti pubblici</i>	
	<i>Piazza Progresso</i>	<i>Uffici AA.GG.</i>	<i>Palazzo di Città</i>
	<i>Via Giarretta</i>	<i>Uffici</i>	<i>Tribunale</i>
	<i>Via Giarretta</i>	<i>Magazzino n. 14</i>	<i>Deposito Tribunale sez. di Licata</i>
	<i>Corso Roma n. 84</i>		<i>Convento del Carmine restante parte libera fatiscente</i>
	<i>Piazza Elena n. 3</i>	<i>Uffici ex R.S.U. + A.S.U. – Archivio AA.GG.</i>	<i>Lavori in corso</i>
	<i>Piazza Elena n. 4</i>	<i>Ufficio Difensore Civico</i>	<i>Lavori in corso</i>
	<i>Via Garibaldi n. 2</i>	<i>Comando VV.UU.</i>	
	<i>Via Santamaria n. 56</i>	<i>Dipartimento Urbanistica</i>	
	<i>Corso Umberto II°</i>	<i>Casa di riposo per anziani</i>	
	<i>Largo San Salvatore n. 12</i>	<i>Ex Locali operai</i>	<i>Comodato Museo</i>
	<i>Piano Mangiacasale n. 1</i>		<i>n. 1 vano Museo</i>
	<i>Piazza S. Angelo n. 22b</i>	<i>Deposito Economato</i>	
	<i>Via Arch. Licata</i>		<i>Ex Sanatorio accertamenti in corso circa la proprietà</i>
	<i>Via Marconi n. 40</i>	<i>Deposito mezzi Finanze</i>	<i>Area e monovano</i>
	<i>Via S. Francesco n. 4</i>	<i>Uffici Finanze</i>	
	<i>Via Dante n. 10</i>	<i>Museo</i>	

**C) Beni immobili patrimoniali ( fabbricati, fondi rustici, boschi, cave, miniere fornaci ecc...posseduti a titolo di dominio privato).**

<i>Ubicazione</i>	<i>Utilizzo</i>	<i>Note</i>
<i>Corso Roma n. 39</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Sottoscala</i>
<i>Corso Roma n. 64/66</i>	<i>Archivio AA.GG.</i>	
<i>Corso Roma n. 69</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Chiosco</i>
<i>Corso Roma n. 80</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Onoranze funebri</i>
<i>Corso V. Emanuele n.2</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Tabacchi</i>
<i>Corso V. Emanuele n.31/33</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Bar</i>
<i>Corso V. Emanuele n. 35</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Articoli da regalo</i>
<i>Corso V. Emanuele n. 39</i>	<i>Attività artigianale</i>	<i>Sala da barba</i>
<i>Corso V. Emanuele n. 41</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Abbigliamento</i>
<i>Corso V. Emanuele n. 43</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Articoli da regalo</i>
<i>Corso V. Emanuele n. 49</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Abbigliamenti</i>
<i>Piazza S. Angelo n. 26</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Pizzeria</i>
<i>Piano Quartiere n. 10/11</i>	<i>Abitazione</i>	
<i>Piano Quartiere n. 12/13</i>	<i>Abitazione</i>	
<i>Piano Quartiere n. 14/15</i>	<i>Abitazione</i>	
<i>Piano Quartiere n. 16</i>	<i>Abitazione</i>	
<i>Piano Quartiere n. 17</i>	<i>Abitazione</i>	<i>Comodato d'uso</i>
<i>Piano Quartiere n. 18</i>	<i>Sacrestia</i>	<i>Comodato d'uso</i>
<i>Viale XXIV Maggio n. 2</i>	<i>Uffici</i>	
<i>Viale XXIV Maggio n. 4</i>	<i>Ambulatorio</i>	<i>Guardia medica</i>
<i>Viale XXIV Maggio n. 6</i>	<i>Uffici</i>	<i>Ufficiale Sanitario</i>
<i>Via Santamaria n. 58</i>	<i>Uffici</i>	<i>I.N.P.S</i>
<i>C.da Spiaggia Ripellino</i>	<i>Struttura ricettiva</i>	<i>Fatiscente</i>
<i>Piazza Gondar</i>	<i>Attività commerciale</i>	<i>Prodotti ortofrutticoli</i>
<i>Piazza Progresso n. 8</i>	<i>Edicola</i>	
<i>Via G. De Pasquali</i>	<i>Libero</i>	<i>Ex serbatoio idrico</i>
<i>Via Giarretta n. 18</i>	<i>Attività artigianale</i>	<i>Autolavaggio</i>
<i>Via Panepinto</i>	<i>Uffici</i>	
<i>Via Sante Buoni n. 1</i>	<i>Attività sociale</i>	<i>Fatiscente</i>
<i>Via Solferino n. 16</i>	<i>Abitazione</i>	<i>Comodato d'uso</i>
<i>Rett. Garibaldi</i>	<i>Edicola</i>	<i>Area sul ponte</i>
<i>Piano Bugiades</i>	<i>Scuola</i>	<i>Sede Liceo</i>
<i>Piano Bugiades (ex Halos)</i>	<i>Zona industriale</i>	<i>Aree e Capannoni</i>

**TERRENI**

<i>Ubicazione</i>	<i>Utilizzo</i>	<i>mq.</i>	<i>Note</i>
<i>C.da Vignali</i>		<i>170</i>	<i>Fl. 119 part. 406</i>
<i>C.da Catena Fucile</i>	<i>Vigneto</i>	<i>19.470</i>	<i>Fl. 7 part. 10/11/12</i>
<i>C.da Comuni</i>		<i>2.250</i>	<i>Fl. 107 part. 6/8/9/10 sponda sinistra fiume Salso</i>
<i>Via Egitto</i>		<i>987</i>	<i>Fl. 121 part. 182 di fronte scuola Marconi</i>
<i>Via Marconi</i>		<i>250</i>	<i>Fl. 121 all. "A"</i>
<i>Via Santamaria/Via Garibaldi</i>		<i>9800</i>	
<i>Quartiere Africano</i>	<i>Piazzetta</i>	<i>560</i>	<i>Fl. 121 part. 145</i>
<i>C.da Giummarella</i>		<i>1.790</i>	<i>Fl. 106 part. 576</i>
<i>C.da Fonatanazze – Mollaka Faia</i>		<i>1.070</i>	<i>Fl. 68 part. 98</i>
<i>Piano Mangiacasale</i>	<i>Telecom</i>		<i>Impianto cabina</i>

**D) BENI INDISPONIBILI PER DESTINAZIONE DI LEGGE (CONFISCHE, ESPROPRI, ACQUISIZIONI ecc....)**

<i>Ubicazione</i>	<i>Utilizzo</i>	<i>Note</i>
<i>Via Marianello</i>	<i>Lavorazione marmi</i>	<i>Area e Immobile Vertenza in corso</i>
<i>Via Marconi n. 45</i>	<i>LL.PP.</i>	<i>Rifugio antiaereo</i>
<i>Piano Di Rosa</i>		<i>Rifugio antiaereo</i>
<i>Via Cotturo</i>		<i>Rifugio antiaereo</i>
<i>Via Pompei</i>		<i>Rifugio antiaereo</i>
<i>C.da Passarello</i>	<i>Rimboschimento</i>	<i>Terreno - Confisca - Legge 109/96</i>
<i>C.da Homo Morto</i>	<i>Libero</i>	<i>Esproprio – immobile fatiscente</i>
<i>C.da Pisciotto</i>	<i>Anagrafe canina</i>	<i>Immobile – Confisca - Legge 109/96</i>
<i>C.da Montagna – Rigeppi – Olivastro – San Michele</i>	<i>Uffici logistici Protezione Civile</i>	<i>Fabbricato a 2 elevazioni ed area circostante, limitrofo ad un terreno di mq. 5.560 circa – Confisca legge 109/96</i>
<i>C.so Brasile n. 32</i>	<i>Alloggi per indigenti e seconda accoglienza</i>	<i>Fabbricato piano terra magazzino e 3 piani abitazioni – Confisca – Legge 109/96</i>